

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 742-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(SANTUZ)

(V. Stampato n. 742)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 10 novembre 1988

(V. Stampato Camera n. 3364)

modificato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati nella seduta del 13 aprile 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 aprile 1989*

Norme specifiche sul servizio diplomatico

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Trattamento economico dei gradi iniziali della carriera diplomatica)

1. Tenuto conto dell'esigenza di raccordare la normativa generale sul pubblico impiego con gli specifici compiti di direzione e di coordinamento del personale diplomatico nei settori di attività di cui all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e in attesa del provvedimento legislativo di riordinamento dell'assetto organizzativo e degli strumenti operativi dell'Amministrazione degli affari esteri, ai consiglieri di legazione non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è attribuito il trattamento economico tabellare corrispondente all'ottanta per cento di quello dei consiglieri di legazione dotati dei suindicati requisiti. La suddetta percentuale è ridotta al settantacinque per cento per i funzionari diplomatici con il grado di primo segretario di legazione e di segretario di legazione.

2. I funzionari di cui al comma 1 conservano la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di attribuzione del nuovo stipendio.

3. Ai fini della progressione economica nel nuovo stipendio, il suddetto personale viene collocato nella classe o scatto immediatamente inferiore al trattamento spettante ai sensi dei commi 1 e 2, previa temporizzazione della differenza.

Art. 2.

(Avanzamenti nella carriera diplomatica)

1. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto potrà essere diversamente

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Trattamento economico dei gradi iniziali della carriera diplomatica)

Identico.

Art. 2.

(Avanzamenti nella carriera diplomatica)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

disposto nel quadro di un provvedimento di legge sul riordinamento complessivo del Ministero degli affari esteri, le promozioni al grado di consigliere di ambasciata possono essere conferite anche in soprannumero qualora le vacanze complessive nell'anno per collocamenti a riposo per limiti di età siano inferiori ad un terzo del numero dei consiglieri di legazione con almeno cinque anni di anzianità nel grado. In questo caso le promozioni possono essere conferite in soprannumero fino a concorrenza di un terzo degli aventi diritto.

2. Le nomine al grado di ministro plenipotenziario di seconda classe possono altresì essere conferite in soprannumero se le vacanze complessive nell'anno per collocamenti a riposo per limiti di età siano inferiori ad un decimo del numero dei consiglieri di ambasciata. Le nomine possono in tal caso essere conferite fino a concorrenza di un decimo dei consiglieri di ambasciata.

3. Le posizioni soprannumerarie create in applicazione di quanto disposto nei commi 1 e 2 sono riassorbite a seguito di avanzamento al grado superiore o di cessazione dal servizio dei funzionari collocati in soprannumero, nonché per effetto degli incrementi delle dotazioni organiche derivanti dall'entrata in vigore del provvedimento di legge di cui al comma 1.

Art. 3.

(Onere finanziario)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.515 milioni per l'anno 1988, in lire 1.793 milioni per l'anno 1989 ed in lire 2.071 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

(Onere finanziario)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.767 milioni per l'anno 1989, in lire 2.345 milioni per l'anno 1990 ed in lire 2.764 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

predisposto per «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

predisposto per «Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri e il potenziamento del servizio diplomatico consolare».

2. *Identico.*